Condanna dell'arbitro : un inammissibile controsenso

Autor(en): **Canevascini, Brenno**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport**

Band (Jahr): **54 (1997)**

Heft 6

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-999295

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Condanna dell'arbitro

Un inammissibile controsenso

di Brenno Canevascini, avvocato

È recentemente rimbalzata dalla Gran Bretagna una notizia clamorosa, quanto inquietante, che non può che lasciare attoniti e perplessi sia da un punto di vista squisitamente sportivo e pratico nonché sotto il profilo giuridico.

Ad un arbitro di rugby inglese è stata comminata una sanzione di natura penale in quanto ritenuto personalmente responsabile delle conseguenze patite da un giovane giocatore vittima di un violento scontro di gioco.
Sono fermamente convinto che questa decisione (sicuramente clamorosa quanto discutibile) sia frutto di un'interpretazione e di un'applicazione delle norme legali che non rientrano né nella cultura giuridica elvetica né, di riflesso, nella giurisprudenza dei nostri tribunali.
Condannare l'arbitro per non essere stato in grado di tenere in pugno una partita e per non aver applicato correttamente le regole di gioco equivale a mio avviso a mettere inammissibilmente in discussione il potere d'apprezzamento dei direttori di gara, in un contesto di per sé opinabile.
L'interpretazione e l'applicazione dei regolamenti di gioco (che mirano a disciplinare il regolare e corretto svolgimento di una manifestazione sportiva) notoriamente variano di caso in caso, di partita in partita, da arbitro ad arbitro ed è quindi materia altamente soggettiva.
Come tale essa non può essere limitata da regole interpretative di tipo matematico ma è, per l'appunto, lasciata al libero apprezzamento dell'arbitro a dipendenza di molteplici fattori (clima di gioco, condizioni del terreno, posta in palio, rivalità, atteggiamento dei giocatori).
Ammettere la responsabilità diretta dell'arbitro nell'ambito di un incidente di gioco (che siano o no violate crassamente le regole di gioco da parte dei giocatori) significa svuotare di ogni significato l'essenza medesima della missione arbitrale.
Inoltre, almeno per quanto attiene alle nostre tradizioni giurisprudenziali non vedo come possa esistere una costruzione giuridica implicante la responsabilità penale dell'arbitro (sia pure sottoforma di correità o di complicità) in un reato di lesioni contro l'integrità fisica subite da uno sportivo durante una competizione ove la componente del contrasto fisico è essenziale della disciplina sportiva (calcio, hockey, rugby).
Questo anche perchè manca di sicuro la componente del dolo (intesa come coscienza e volontà) da parte dell'arbitro di partecipare alla consumazione del reato di lesioni fisiche.
Inoltre va poi ancora considerato che l'intervento falloso è, di norma, un evento repentino ed imprevedibile, quindi imponderabile.
Certo si potrebbe obiettare che l'arbitro ha la facoltà di sorvegliare con un occhio più attento quei giocatori notoriamente più «duri» o più scorretti.
Ma anche da questo punto di vista si rischia di fare uso di due pesi e di due misure nelle valutazioni, distinguendo a priori tra «buoni» e «cattivi», ciò che significa andare in campo con una certa prevenzione nei confronti del giocatore che (a torto o a ragione) è catalogato tra i «cattivi», tassando ogni suo intervento in modo diseguale (e quindi ingiustamente più severo), rispetto a quelli di altri atleti ritenuti «buoni».
Per questi motivi la conclusione alla quale sono giunti i giudici britannici mi sembra aberrante sia da un punto di vista sportivo che giuridico. ■

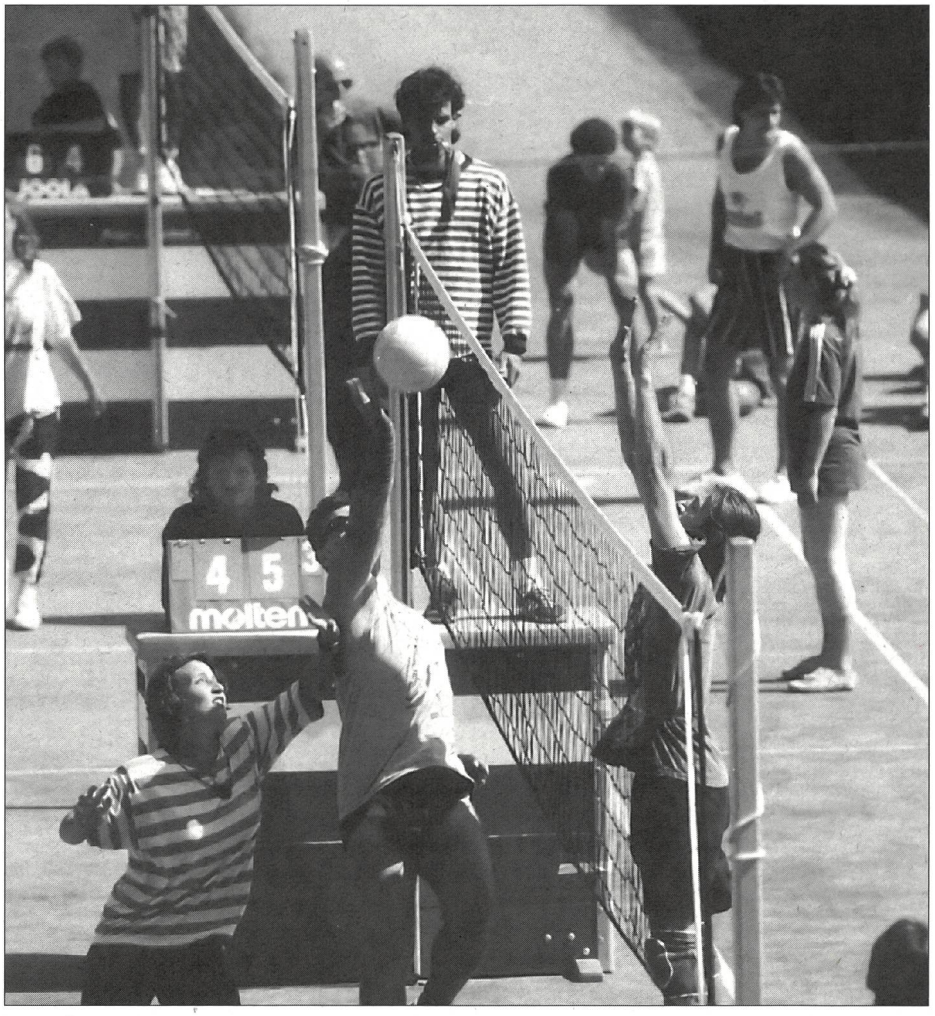

Anche nella pallavolo l'arbitro decide.